

# **LA PENSIONE DI ANZIANITA'**

## **La nuova disciplina**

Roma, 14 marzo 2008

Con la legge 247 del 24 dicembre 2007, che ha recepito i contenuti dell'accordo del 23 luglio fra Governo e parti sociali, sono state apportate significative modifiche alla disciplina del diritto alla pensione di anzianità.

Le modifiche riguardano sia i lavoratori dipendenti sia i lavoratori autonomi che maturano i requisiti a partire dal 2008. Sono invece salvaguardati i diritti dei lavoratori che hanno già maturato i requisiti per la pensione di anzianità al 31 dicembre 2007.

La situazione, come ben si intuisce anche dal dibattito che ha accompagnato prima l'accordo sul welfare e poi la trasposizione in legge, si presenta oggi complessa e articolata e non è sempre agevole determinare con certezza l'effettivo diritto alla pensione di anzianità, la modalità di ottenimento, il momento di effettiva erogazione.

Proviamo qui a fare il punto della situazione, in generale sulla tematica della pensione di anzianità e più specificatamente per quanto riguarda i lavoratori autonomi del settore agricolo.

### **Che cos'è la pensione di anzianità**

È la prestazione pensionistica che può essere liquidata anche prima dell'età pensionabile (60 anni per le donne, 65 per gli uomini), a patto che l'interessato possa far valere una grande anzianità contributiva ed assicurativa, tendenzialmente coincidente con l'anzianità contributiva massima riconoscibile nel calcolo di pensione.

### **I requisiti contributivi e anagrafici**

La legge 247 del 2007 di riforma delle pensioni, come dicevamo, ha stabilito un aumento progressivo del requisito anagrafico rispetto alla normativa precedente, con una differenziazione scandita temporalmente.

#### **Dal 1° gennaio 2008 al 30 giugno 2009**

- I lavoratori dipendenti possono accedere alla pensione con 35 anni di contributi e 58 anni di età
- I lavoratori autonomi (artigiani, commercianti e coltivatori diretti, coloni e mezzadri) possono accedere alla pensione con 35 anni di contributi e 59 anni di età

#### **Dal 1° luglio 2009 in poi**

Dal 1° luglio 2009 entra in vigore il cosiddetto “**sistema delle quote**”, in base al quale si consegue il diritto alla pensione al raggiungimento di una quota data dalla somma tra età anagrafica e contribuzione (almeno 35 anni di contributi), secondo il seguente schema

<b>Requisito contributivo minimo di almeno 35 anni</b>				
	<b>Lavoratori dipendenti</b>		<b>Lavoratori autonomi</b>	
Periodo	Somma età e anzianità	Età anagrafica minima	Somma età e anzianità	Età anagrafica minima
Dal 01/7/2009 al 31/12/2010	95	59	96	60
Dal 01/01/2011 al 31/12/2012	96	60	97	61
Dal 01/01/2013	97	61	98	62

La nuova normativa non ha, invece, modificato la previsione in base alla quale si può andare in pensione, a prescindere dell'età anagrafica posseduta, con un'anzianità contributiva non inferiore a 40 anni.

### **Altri requisiti**

Al requisito fondamentale dell'anzianità contributiva possono affiancarsi altri requisiti aggiuntivi, a seconda dei casi. Per i lavoratori dipendenti, ad esempio, è sempre richiesta la cessazione del rapporto di lavoro.

Altra particolarità è il fatto che nei 35 anni di contribuzione minima richiesta non possono essere computati i periodi esclusivamente coperti da contribuzione figurativa relativa ad indennità ordinaria di disoccupazione o ad indennità di malattia, infortunio sul lavoro e malattia professionale.

### **Quando si ottiene**

Il raggiungimento dei requisiti per il diritto non è sufficiente per la liquidazione immediata della pensione, per la quale si dovrà attendere un tempo più o meno lungo a seconda di altre, diverse, condizioni. In questi casi, la cessazione del rapporto di lavoro è sufficiente che intervenga il giorno precedente la data di decorrenza della pensione.

La legge 247 ha però modificato anche il momento di effettiva percezione della pensione di anzianità, anche in questo caso differenziando le situazioni in base al momento di maturazione del requisito dell'anzianità contributiva ed al momento di compimento dell'età anagrafica richiesta, come dalle tabelle che seguono. Si parla, in questo caso delle cosiddette "finestre".

<b>Con meno di 40 anni di contributi</b>		
	<b>Decorrenza delle pensioni</b>	
<b>Requisiti maturati entro il</b>	<b>Lavoratori dipendenti</b>	<b>Lavoratori autonomi</b>
30 giugno	1° gennaio anno successivo	1° luglio anno successivo
31 dicembre	1° luglio anno successivo	1° gennaio secondo anno successivo

<b>Con almeno di 40 anni di contributivi</b>		
	<b>Decorrenza della pensione</b>	
<b>Requisiti maturati entro il</b>	<b>Lavoratori dipendenti</b>	<b>Lavoratori autonomi</b>
31 marzo	1° luglio stesso anno *	1° ottobre stesso anno
30 giugno	1° ottobre stesso anno**	1° gennaio anno successivo
30 settembre	1° gennaio anno successivo	1° aprile anno successivo
31 dicembre	1° aprile anno successivo	1° luglio anno successivo

\* Con almeno 57 anni di età entro il 30 giugno

\*\* Con almeno 57 anni di età entro il 30 settembre

Con l'occasione va ricordato che la pensione decorre dall'apertura della finestra, purché la domanda sia stata presentata prima di quella data. In caso contrario, decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda.

### **La domanda**

La domanda di pensione di anzianità può essere presentata direttamente alla sede Inps o tramite i Patronati (l'ITAL UIL nel nostro caso).

È necessario fornire i seguenti dati, servendosi dei moduli allegati alla domanda:

- l'autocertificazione, in sostituzione del certificato anagrafico di stato di famiglia;
- la dichiarazione di responsabilità attestante la data di cessazione dell'attività lavorativa subordinata;
- il modello per il diritto alle detrazioni d'imposta;
- i modelli reddituali per accertare il diritto all'integrazione al trattamento minimo, alle maggiorazioni sociali di legge, all'assegno per il nucleo familiare o agli assegni familiari;
- i modelli CUD rilasciati dal datore di lavoro, per gli anni non presenti sull'estratto conto assicurativo;

- le attestazioni di pagamento, relative all'ultimo anno, se l'ultima attività si riferisce a lavoro autonomo, a lavoro domestico o a versamenti volontari.

### **Il pagamento**

La pensione può essere riscossa presso un ufficio postale o una banca di qualsiasi provincia, anche diversa da quella di residenza:

- in contanti allo sportello;
- con accredito su conto corrente postale o bancario;
- con accredito sul libretto di risparmio nominativo;
- con assegno circolare che viene spedito a casa.

È in corso di sperimentazione, in alcune città, un sistema di accreditamento diretto della pensione attraverso l'utilizzo di una carta prepagata, che si aggiungerà alle modalità finora utilizzate.

### **Quando c'è contribuzione di diversi tipi**

I lavoratori dipendenti che intendono raggiungere il diritto alla pensione di anzianità con il concorso determinante di contribuzione versata in una o più delle gestioni dei lavoratori autonomi devono fare riferimento alla tabella dei requisiti previsti per i lavoratori autonomi e conseguono una pensione a carico della relativa gestione.

### **Particolarità ed eccezioni**

Come sempre quando si tratta di previdenza, ci sono poi particolarità, eccezioni, diversificazione nelle eccezioni. Vediamo le più rilevanti.

La legge 247, come sempre in questi casi, lascia ferma la salvaguardia del diritto per coloro che hanno maturato entro il 31.12.2007 i requisiti di anzianità contributiva e di età anagrafica oppure di sola anzianità contributiva per il diritto alla pensione di anzianità.

Ma non sono solo costoro che possono continuare a pensionarsi con l'anzianità con le regole in vigore fino alla fine dell'anno passato: il protocollo sul Welfare, che ha dato origine alla legge che qui esaminiamo, ha, infatti, ampliato il regime delle deroghe già disciplinato da una legge del 2004.

In particolare, la legge 247 stabilisce che con uno o più decreti da emanare entro il 31/03/2008 verranno individuati i lavoratori dipendenti impegnati in attività usuranti che potranno accedere al pensionamento con un requisito anagrafico ridotto di tre anni e comunque non inferiore ai 57 anni di età.

La crisi di governo non lascia proprio ben sperare che questi provvedimenti vengano adottati, nonostante i forti richiami del sindacato e la diffusa consapevolezza che, per alcune tipologie di lavoro, un innalzamento dell'età di accesso alla pensione di anzianità è assai problematico, vista la pesantezza dell'attività svolta.

Ma ecco le fattispecie per le quali resta fermo il requisito di 35 anni di contribuzione congiuntamente al requisito anagrafico di 57 anni (lavoratori dipendenti) o 58 anni (lavoratori autonomi):

- lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria anteriormente al 20 Luglio 2007, si evita così che il pensionando, che già si sobbarca i pagamenti, debba “inseguire” la pensione;
- lavoratori destinatari dei fondi di solidarietà (percettori di assegni straordinari) e lavoratori collocati in mobilità standard (Aree del Mezzogiorno) sulla base di accordi stipulati ante il 1° marzo 2004 (nel limite massimo complessivo di 10.000) ai quali si aggiungono (per effetto delle modifiche apportate dalla legge 247) i lavoratori collocati in mobilità standard sulla base di accordi stipulati anteriormente al 15 luglio 2007, nell’ulteriore limite di 5.000 unità. In buona sostanza, si prevede di far loro conseguire la pensione di anzianità invece che farla slittare in là nel tempo pagando prestazioni previdenziali sostitutive della retribuzione;
- il personale militare, le forze di polizia, i vigili del fuoco; gli iscritti alle casse previdenziali private che seguono regole particolari.

Ricordiamo infine, per completezza, come resti imm modificata la particolare forma di pensionamento di anzianità già introdotta con la legge del 2004 in favore, a partire dal 2008, delle donne che maturano 57 anni di età (58 se autonome) e 35 anni di contribuzione a condizione di liquidare la pensione integralmente con il metodo contributivo.

### **Conclusioni**

Fin qui una carrellata delle nuove modalità di ottenimento della pensione di anzianità con solo due segnalazioni finali.

Molti aspetti delle recenti norme vanno ancora attuati con interventi normativi (è il caso dei lavoratori usurati, sopra esaminati) o con circolari applicative degli enti previdenziali che sciolgano dubbi interpretativi (ad esempio: la contribuzione non utile per il perfezionamento del requisito dei 35 anni – malattia, disoccupazione – vale per il raggiungimento della quota?). Per questo occorre molta cautela nel decidere se e con che tempi si può accedere alla pensione di anzianità.

Se poi consideriamo che in previdenza non vi sono due situazioni del tutto simili e immediatamente riportabili nei parametri standard, l’unico consiglio che si può dare in piena coscienza è di fare esaminare documenti e posizione a qualcuno di veramente esperto. Gli operatori del Patronato ITAL-UIL sono, anche in proposito, una garanzia.

## REQUISITI PENSIONE DI ANZIANITA' DAL 2008

### LAVORATORI DIPENDENTI

ANNO	Nuovi requisiti per l'accesso al pensionamento d'anzianità per i lavoratori dipendenti			
	Età	Quota	Contributi	
Dal 1/1/2008 al 30/06/2009	58	NO	35	
Dal 1/7/2009 al 31/12/2010	Età	Quota	Combinazione quota	
			Età	Contributi
	59	95	59	36
2011 - 2012	60	96	60	36
			61	35
2013 – 2014*	61	97	61	36
			62	35
<i>Dal 1.1.2008 a prescindere dall'età con 40 anni di contributi</i>				

\* Salvo differimento a seguito di verifica da effettuarsi entro il 2012

### LAVORATORI AUTONOMI

ANNO	Nuovi requisiti per l'accesso al pensionamento d'anzianità per i lavoratori autonomi			
	Età	Quota	Contributi	
Dal 1/1/2008 al 30/06/2009	59	NO	35	
Dal 1/7/2009 al 31/12/2010	Età	Quota	Combinazione quota	
			Età	Contributi
	60	96	60	36
2011 - 2012	61	97	61	36
			62	35
2013 – 2014*	62	98	62	36
			63	35
<i>A prescindere dall'età con 40 anni di contributi</i>				

\* Salvo differimento a seguito di verifica da effettuarsi entro il 2012

**PENSIONE DI ANZIANITA'**  
**LE NUOVE FINESTRE DAL 2008**

*Lavoratori dipendenti pubblici e privati con età e contributi (diritto acquisito con 58 anni di età e 35 anni di contributi fino al 30.06.2009 e con il sistema delle Quote dal 1.7.2009 in avanti)*

Requisiti entro		
Entro 1° semestre	1° gennaio anno successivo	
Entro 2° semestre		1° luglio anno successivo

*Lavoratori autonomi (Art/Comm/CdCm) con età e contributi (diritto acquisito con 59 anni di età e 35 anni di contributi fino al 30.06.2009 e con il sistema delle Quote dal 1.7.2009 in avanti)*

Requisiti entro		
Entro 1° semestre	1° luglio anno successivo	
Entro 2° semestre		1° gennaio secondo anno successivo al conseguimento del diritto

*Lavoratori dipendenti pubblici e privati con 40 anni di contributi*

Possesso dei requisiti entro	Accesso al pensionamento
<i>1° trimestre</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 1° luglio se 57 anni al 30 giugno</li> <li>➤ <b>1° ottobre se 57 anni al 30 settembre</b></li> <li>➤ <b>1° gennaio anno successivo a prescindere dall'età</b></li> </ul>
<i>2° trimestre</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 1° ottobre se 57 anni al 30 settembre</li> <li>➤ <b>1° gennaio anno successivo a prescindere dall'età</b></li> </ul>
<i>3° trimestre</i>	1° gennaio anno successivo a prescindere dall'età
<i>4° trimestre</i>	1° aprile anno successivo a prescindere dall'età

*Lavoratori autonomi (Art/Comm/CdCm) con 40 anni di contributi*

Possesso dei requisiti entro	Accesso al pensionamento
<i>1° trimestre</i>	<b>1° ottobre dello stesso anno</b>
<i>2° trimestre</i>	<b>1° gennaio anno successivo</b>
<i>3° trimestre</i>	<b>1° aprile anno successivo</b>
<i>4° trimestre</i>	<b>1° luglio anno successivo</b>

**Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale.**

(Pubblicata nella Gazz. Uff. 29 dicembre 2007, n. 301)

**Art. 1**

1. La Tabella A allegata alla *legge 23 agosto 2004, n. 243*, è sostituita dalle Tabelle A e B contenute nell'Allegato 1 alla presente legge.

2. All'articolo 1 della *legge 23 agosto 2004, n. 243*, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 6 è così modificato:

1) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) il diritto per l'accesso al trattamento pensionistico di anzianità per i lavoratori dipendenti e autonomi iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme di essa sostitutive ed esclusive si consegue, fermo restando il requisito di anzianità contributiva non inferiore a trentacinque anni, al raggiungimento dei requisiti di età anagrafica indicati, per il periodo dal 1° gennaio 2008 al 30 giugno 2009, nella Tabella A allegata alla presente legge e, per il periodo successivo, fermo restando il requisito di anzianità contributiva non inferiore a trentacinque anni, dei requisiti indicati nella Tabella B allegata alla presente legge. Il diritto al pensionamento si consegue, indipendentemente dall'età, in presenza di un requisito di anzianità contributiva non inferiore a quaranta anni»;

2) alla lettera b), il numero 2 è sostituito dal seguente:

«2) con un'anzianità contributiva pari ad almeno trentacinque anni, al raggiungimento dei requisiti di età anagrafica indicati, per il periodo dal 1° gennaio 2008 al 30 giugno 2009, nella Tabella A allegata alla presente legge e, per il periodo successivo, fermo restando il requisito di anzianità contributiva non inferiore a trentacinque anni, dei requisiti indicati nella Tabella B allegata alla presente legge»;

3) l'ultimo periodo della lettera c) è sostituito dal seguente: «Per il personale del comparto scuola resta fermo, ai fini dell'accesso al trattamento pensionistico, che la cessazione dal servizio ha effetto dalla data di inizio dell'anno scolastico e accademico, con decorrenza dalla stessa data del relativo trattamento economico nel caso di prevista maturazione dei requisiti entro il 31 dicembre dell'anno avendo come riferimento per l'anno 2009 i requisiti previsti per il primo semestre dell'anno»;

b) il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 dicembre dell'anno 2012, può essere stabilito il differimento della decorrenza dell'incremento dei requisiti di somma di età anagrafica e anzianità contributiva e di età anagrafica minima indicato dal 2013 nella Tabella B allegata alla presente legge, qualora, sulla base di specifica verifica da effettuarsi, entro il 30 settembre 2012, sugli effetti finanziari derivanti dalle modifiche dei requisiti di accesso al pensionamento anticipato, risultasse che gli stessi effetti finanziari conseguenti dall'applicazione della Tabella B siano tali da assicurare quelli programmati con riferimento ai requisiti di accesso al pensionamento indicati a regime dal 2013 nella medesima Tabella B»;

c) al comma 8, le parole: «1° marzo 2004» sono sostituite dalle seguenti: «20 luglio 2007»;

d) dopo il comma 18 è inserito il seguente:

«18-*bis*. Le disposizioni in materia di pensionamenti di anzianità vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi, nei limiti del numero di 5.000 lavoratori beneficiari, ai lavoratori collocati in mobilità ai sensi degli *articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223*, e successive modificazioni, sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 15 luglio 2007, che maturano i requisiti per il pensionamento di anzianità entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'*articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223*»;

e) il comma 19 è così modificato:

1) le parole: «10.000 domande di pensione» sono sostituite dalle seguenti: «15.000 domande di pensione»;

2) le parole: «di cui al comma 18» ove ricorrono sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 18 e 18-*bis*».

3. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, al fine di concedere ai lavoratori dipendenti che maturano i requisiti per l'accesso al pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2008 impegnati in particolari lavori o attività la possibilità di conseguire, su domanda, il diritto al pensionamento anticipato con requisiti inferiori a quelli previsti per la generalità dei lavoratori dipendenti, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) previsione di un requisito anagrafico minimo ridotto di tre anni e, in ogni caso, non inferiore a 57 anni di età, fermi restando il requisito minimo di anzianità contributiva di 35 anni e il regime di decorrenza del pensionamento secondo le modalità di cui all'articolo 1, comma 6, lettere c) e d), della *legge 23 agosto 2004, n. 243*;

b) i lavoratori siano impegnati in mansioni particolarmente usuranti di cui all'articolo 2 del decreto 19 maggio 1999 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, della sanità e per la funzione pubblica; ovvero siano lavoratori dipendenti notturni come definiti dal *decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66*, che, fermi restando i criteri di cui alla successiva lettera c), possano far valere, nell'arco temporale ivi indicato, una permanenza minima nel periodo notturno; ovvero siano lavoratori addetti alla cosiddetta «linea catena» che, all'interno di un processo produttivo in serie, contraddistinto da un ritmo collegato a lavorazioni o a misurazione di tempi di produzione con mansioni organizzate in sequenze di postazioni, svolgano attività caratterizzate dalla ripetizione costante dello stesso ciclo lavorativo su parti staccate di un prodotto finale, che si spostano a flusso continuo o a scatti con cadenze brevi determinate dall'organizzazione del lavoro o dalla tecnologia, con esclusione degli addetti a lavorazioni collaterali a linee di produzione, alla manutenzione, al rifornimento materiali e al controllo di qualità; ovvero siano conducenti di veicoli pesanti adibiti a servizi pubblici di trasporto di persone; c) i lavoratori che al momento del pensionamento di anzianità si trovano nelle condizioni di cui alla lettera b) devono avere svolto nelle attività di cui alla lettera medesima:

1) nel periodo transitorio, un periodo minimo di sette anni negli ultimi dieci anni di attività lavorativa;

2) a regime, un periodo pari almeno alla metà della vita lavorativa;

d) stabilire la documentazione e gli elementi di prova in data certa attestanti l'esistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi, anche con riferimento alla dimensione e all'assetto organizzativo dell'azienda, richiesti dal presente comma, e disciplinare il relativo procedimento accertativo, anche attraverso verifica ispettiva;

e) prevedere sanzioni amministrative in misura non inferiore a 500 euro e non superiore a 2.000 euro e altre misure di carattere sanzionatorio nel caso di omissione da parte del datore di lavoro degli adempimenti relativi agli obblighi di comunicazione ai competenti uffici dell'Amministrazione dell'articolazione dell'attività produttiva ovvero dell'organizzazione dell'orario di lavoro aventi le caratteristiche di cui alla lettera b), relativamente, rispettivamente, alla cosiddetta «linea catena» e al lavoro notturno; prevedere, altresì, fermo restando quanto previsto dall'articolo 484 del codice penale e dalle altre ipotesi di reato previste dall'ordinamento, in caso di comunicazioni non veritiere, anche relativamente ai presupposti del conseguimento dei benefici, una sanzione pari fino al 200 per cento delle somme indebitamente corrisposte; f) assicurare, nella specificazione dei criteri per la concessione dei benefici, la coerenza con il limite delle risorse finanziarie di un apposito Fondo costituito, la cui dotazione finanziaria è di 83 milioni di euro per il 2009, 200 milioni per il 2010, 312 milioni per il 2011, 350 milioni per il 2012, 383 milioni a decorrere dal 2013;

g) prevedere che, qualora nell'ambito della funzione di accertamento del diritto di cui alle lettere c) e d) emerga, dal monitoraggio delle domande presentate e accolte, il verificarsi di scostamenti rispetto alle risorse finanziarie di cui alla lettera f), il Ministro del lavoro e della previdenza sociale ne dia notizia tempestivamente al Ministro dell'economia e delle finanze ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

4. Il Governo si impegna, previa verifica del rispetto del principio della compensazione finanziaria, a stabilire entro il 31 dicembre 2011, per i soggetti che accedono al pensionamento anticipato con 40 anni di contribuzione e al pensionamento di vecchiaia con età pari o superiore a 65 anni per gli uomini e a 60 per le donne, la disciplina della decorrenza dei trattamenti pensionistici a regime.

5. In attesa della definizione del regime delle decorrenze di cui al comma 4, per i soggetti che accedono al pensionamento anticipato con 40 anni di contribuzione e al pensionamento di vecchiaia con i requisiti previsti dagli specifici ordinamenti, i quali, sulla base di quanto sotto disciplinato, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico entro il 31 dicembre 2011, è stabilito quanto segue:

a) coloro ai quali sono liquidate le pensioni a carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti, qualora risultino in possesso dei previsti requisiti per l'accesso al pensionamento anticipato con 40 anni di contribuzione, possono accedere al pensionamento sulla base del regime delle decorrenze stabilito dall'articolo 1, comma 29, della legge 8 agosto 1995, n. 335;

b) coloro ai quali sono liquidate le pensioni a carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti, qualora risultino in possesso dei previsti requisiti per l'accesso al pensionamento di vecchiaia entro il primo trimestre dell'anno, possono accedere al pensionamento dal 1° luglio dell'anno medesimo; qualora risultino in possesso dei previsti requisiti entro il secondo trimestre, possono accedere al pensionamento dal 1° ottobre dell'anno medesimo; qualora risultino in possesso dei previsti requisiti entro il terzo trimestre dell'anno, possono accedere al pensionamento dal

1° gennaio dell'anno successivo; qualora risultino in possesso dei previsti requisiti entro il quarto trimestre dell'anno, possono accedere al pensionamento dal 1° aprile dell'anno successivo;

c) coloro i quali conseguono il trattamento di pensione a carico delle gestioni per gli artigiani, i commercianti e i coltivatori diretti, qualora risultino in possesso dei previsti requisiti entro il primo trimestre dell'anno, possono accedere al pensionamento dal 1° ottobre dell'anno medesimo; qualora risultino in possesso dei previsti requisiti entro il secondo trimestre, possono accedere al pensionamento dal 1° gennaio dell'anno successivo; qualora risultino in possesso dei previsti requisiti entro il terzo trimestre dell'anno, possono accedere al pensionamento dal 1° aprile dell'anno successivo; qualora risultino in possesso dei previsti requisiti entro il quarto trimestre dell'anno, possono accedere al pensionamento dal 1° luglio dell'anno successivo;

d) per il personale del comparto scuola si applicano le disposizioni di cui al comma 9 dell'*articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449*.

6. Il Governo, allo scopo di assicurare l'estensione dell'obiettivo dell'elevazione dell'età media di accesso al pensionamento anche ai regimi pensionistici armonizzati secondo quanto previsto dall'*articolo 2, commi 22 e 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335*, nonché agli altri regimi e alle gestioni pensionistiche per cui siano previsti, alla data di entrata in vigore della presente legge, requisiti diversi da quelli vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria, ivi compresi i lavoratori di cui all'*articolo 78, comma 23, della legge 23 dicembre 2000, n. 388*, e il personale di cui al *decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195*, di cui alla *legge 27 dicembre 1941, n. 1570*, nonché dei rispettivi dirigenti, è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, tenendo conto delle obiettive peculiarità ed esigenze dei settori di attività e, in particolare, per le Forze armate e per quelle di polizia ad ordinamento civile e militare, della specificità dei relativi comparti, della condizione militare e della trasformazione ordinamentale in atto nelle Forze armate.

**Omissis....**